

# **IL NUOVO CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO**

**a cura del dott. Fabio De Palo**

# INQUADRAMENTO GENERALE

NUOVA PROCEDURA CONCORDATARIA SEMPLIFICATA ED INCENTIVANTE A DISPOSIZIONE DELL'IMPRENDITORE CHE ABBAIA PRIMA ATTIVATO LA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI E NON ABBAIA PERO' CONCLUSO POSITIVAMENTE LE TRATTATIVE CON I CREDITORI



LA PRINCIPALE FINALITA' «POLITICA» DELLA NUOVA DISCIPLINA E' QUELLA DI RENDERE PIU' AGEVOLE E RAPIDA LA CESSIONE A TERZI IN AMBITO CONCURSUALE DI UN'AZIENDA ANCORA RISANABILE (NONOSTANTE L'ESITO NEGATIVO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA)



RAPPRESENTA ANCHE PER IL DEBITORE UN ULTERIORE STIMOLO INDIRETTO ALLA SCELTA EX ANTE DEL PERCORSO VOLONTARIO STRAGIUDIZIALE DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA

# I SOGGETTI LEGITTIMATI

IMPRENDITORI COMMERCIALI SOPRA SOGLIA (ANCHE SE IN POSSESSO DEI REQUISITI DIMENSIONALI CHE LI RENDANO ASSOGGETTABILI ALL'AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA)

IMPRENDITORI AGRICOLI (SOPRA O SOTTO SOGLIA)

IMPRENDITORI COMMERCIALI SOTTOSOGLIA

# IL PRESUPPOSTO PRELIMINARE

## L'IMPRATICABILITA' DELLE SOLUZIONI NEGOZIALI

rilevanti riflessi applicativi per effetto della *nuova transazione fiscale (non anche contributiva)* introdotta dall'ultimo correttivo nell'art. 23

DEVE RISULTARE DALLA **RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO** PREVISTA AL TERMINE DEL SUO INCARICO DALL'ART. 17, COMMA 8 (E ACQUISITA POI DAL TRIBUNALE ADITO IN SEDE CONCORDATARIA)

PER LE IMPRESE **SOTTO SOGLIA** L'ESPERTO DEVE DIVERSAMENTE DICHIARARE L'IMPRATICABILITA' DELLE **SOLUZIONI NEGOZIALI** INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 25 *quater*, COMMA 3

L'ESPERTO DEVE ESPRESSAMENTE DICHIARARE (PER LE IMPRESE SOPRA SOGLIA) CHE NON SONO PRATICABILI **LE SOLUZIONI NEGOZIALI** INDIVIDUATE AI SENSI DELL'ART. 23, COMMA 1 E COMMA 2, LETT. A E LETT. B (CONTRATTO DI RISANAMENTO IDONEO AD ASSICURARE LA CONTINUITA' AZIENDALE PER ALMENO UN BIENNIO; CONVENZIONE DI MORATORIA EX ART. 62; ACCORDO DI RISANAMENTO SOTTOSCRITTO ANCHE DALL'ESPERTO AVENTE GLI EFFETTI DEL PIANO ATTESTATO; PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO EX ART. 56; ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI NELLE SUE VARIE DECLINAZIONI)

L'ULTIMO CORRETTIVO HA PREVISTO CHE LA DICHIARAZIONE DEBBA ESTENDERSI ALL'IMPRATICABILITA' ANCHE DELLA SOLUZIONE NEGOZIALE COSTITUITA DAL VERO E PROPRIO PIANO ATTESTATO DI RISANAMENTO EX ART. 56 (SOLUZIONE INDIVIDUATA DALL'ART. 23, COMMA 2, LETT. A)

## IL PRESUPPOSTO PRELIMINARE - segue

INTRODOTTO UN  
REQUISITO DI  
«MERITEVOLEZZA» PER  
L'AMMISSIBILITA' DEL  
CONCORDATO CONNESSO  
ALLA SUA NATURA  
COATTIVA

LO SVOLGIMENTO DELLE TRATTATIVE (DA  
PARTE DEL DEBITORE) SECONDO  
CORRETTEZZA E BUONA FEDE

Art. 16, comma 6 «Tutte le  
parti coinvolte nelle  
trattative hanno il dovere  
di collaborare lealmente e  
in modo sollecito con  
l'imprenditore e con  
l'esperto»

TALE CARATTERE DELLE TRATTATIVE DEVE UGUALMENTE  
RISULTARE DALLA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO

la «disclosure»  
nelle  
trattative: trib.  
Ivrea 27.5.22;  
trib. Firenze  
31.8.22;  
trib. Avellino  
3.10.2023

IL DEBITORE, IN PARTICOLARE, DURANTE LA PROCEDURA DI  
COMPOSIZIONE NEGOZIATA HA IL DOVERE (ART. 16, COMMA  
4):

- a) DI RAPPRESENTARE LA PROPRIA SITUAZIONE IN MODO  
COMPLETO E TRASPARENTE;
- b) DI GESTIRE IL PATRIMONIO E L'IMPRESA SENZA  
PREGIUDICARE INGIUSTAMENTE GLI INTERESSI DEI  
CREDITORI.

# IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

CONDIZIONE **ANCHE SOLO** DI SQUILIBRIO PATRIMONIALE O ECONOMICO- FINANZIARIO TALE DA RENDERE PROBABILE LA CRISI O L'INSOLVENZA MA ANCORA **RAGIONEVOLMENTE PERSEGUIBILE IL RISANAMENTO DELL'IMPRESA**



incompatibilità dello stato di liquidazione con la prospettiva di risanamento: trib. Bergamo 15.2.22; trib. Ferrara 21.3.22; trib. Arezzo 16.4.22


IL CORRETTIVO HA INTESO CHIARIRE CHE L'ACCESSO ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA (ED A QUELLA CONSEGUENTE DI CONCORDATO SEMPLIFICATO) PUO' AVVENIRE INDIFFERENTEMENTE QUANDO L'IMPRESA E' IN STATO DI CRISI, QUANDO E' GIA' IN STATO D'INSOLVENZA (PURCHE' «**REVERSIBILE**») OVVERO ANCHE SOLO IN CONDIZIONI DI SQUILIBRIO PATRIMONIALE O ECONOMICO FINANZIARIO

in passato, nel senso della preclusione, in caso d'insolvenza *ab origine*, trib. Siracusa 14.9.22

CFR. RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL D. L. 118/2021: «L'IMPREDITORE IN DIFFICOLTA', *IN CRISI*, O *IN STATO D'INSOLVENZA REVERSIBILE*, PUO' DECIDERE QUINDI DI INTRAPRENDERE UN PERCORSO, DEL TUTTO RISERVATO FINCHE' NON VIENE RICHIESTA LA CONCESSIONE DI MISURE PROTETTIVE, CHIEDENDO LA NOMINA DI UN ESPERTO INDIPENDENTE CHE VALUTI LO STATO DELL'IMPRESA E CHE LO ASSISTA NELLE TRATTATIVE DA ATTIVARE PER IL BUON ESITO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA»

Art. 21  
«NEL CORSO DELLE TRATTATIVE L'IMPREDITORE CONSERVA LA GESTIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELL'IMPRESA. L'IMPREDITORE IN STATO DI CRISI GESTISCE L'IMPRESA IN MODO DA EVITARE PREGIUDIZIO ALLA SOSTENIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ATTIVITÀ. QUANDO, NEL CORSO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA, RISULTA CHE L'IMPREDITORE È INSOLVENTE MA ESISTONO CONCRETE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO, LO STESSO GESTISCE L'IMPRESA E INDIVIDUA LA SOLUZIONE PER IL SUPERAMENTO DELLA SITUAZIONE DI INSOLVENZA NEL PREVALENTE INTERESSE DEI CREDITORI»

## IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO - segue



## IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO - segue

LA VALUTAZIONE SULLE  
CONCRETE PROSPETTIVE DI  
RISANAMENTO



L'IMPREScindIBILE SUSSISTENZA DELLE «*CONCRETE PROSPETTIVE DI RISANAMENTO*» DEVE ESSERE POSITIVAMENTE VALUTATA IN VIA PRELIMINARE DALL'ESPERTO (TENUTO IN CASO CONTRARIO A SOLLECITARE L'ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DI COMPOSIZIONE NEGOZIATA)



UN'AUTONOMA VERIFICA GIUDIZIALE DI SEGNO CONTRARIO POTREBBE RESIDUARE SOLTANTO IN IPOTESI PATOLOGICHE DI ABUSIVO E «PREMEDITATO» RICORSO AL CONCORDATO ATTRAVERSO ISTANZE STRUMENTALI DI ACCESSO ALLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DA PARTE DI IMPRENDITORI IN STATO D'INSOLVENZA PALESEMENTE IRREVERSIBILE (CHE NON VENGANO TUTTAVIA ARCHIVIAATE *IN LIMINE* DALL'ESPERTO)



IL SINDACATO DEL TRIBUNALE DOVRA' APPUNTARSI SULLA CARENZA O MANIFESTA ILLOGICITA' DELLA VALUTAZIONE OPERATA SUL PUNTO DALL'ESPERTO NELLA RELAZIONE FINALE

# CARATTERISTICHE GENERALI DELLA NUOVA PROCEDURA CONCORDATARIA

MASSIMA SEMPLIFICAZIONE  
PROCESSUALE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:  
«OMESSA LA FASE DI  
AMMISSIONE E LA FASE DI VOTO  
SUL PRESUPPOSTO CHE LA  
SITUAZIONE PATRIMONIALE E  
FINANZIARIA DELL'IMPRESA E LA  
NON PERCORRIBILITA' DI ALTRE  
SOLUZIONI SIA STATA ESAMINATA  
DALL'ESPERTO INDIPENDENTE E  
RAPPRESENTATA NELLA  
RELAZIONE FINALE CHE CHIUDE LA  
COMPOSIZIONE NEGOZIATA E  
SULL'ULTERIORE PRESUPPOSTO  
CHE I CREDITORI SIANO STATI  
INTERESSATI ED INFORMATI NEL  
CORSO DELLE TRATTATIVE»

- ESCLUSA LA FASE DI AMMISSIONE (E NON PREVISTO UN DEPOSITO INIZIALE PER SPESE DI PROCEDURA)
- ESCLUSA LA NOMINA DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE (SOSTITUITO DALLA FIGURA DELL'AUSILIARIO)
- ESCLUSA LA RELAZIONE EX ART. 105
- ESCLUSA L'ADUNANZA DEI CREDITORI E LA CONSEGUENTE FASE DELLA VOTAZIONE

L'ULTIMO CORRETTIVO HA  
ESPRESSAMENTE  
PREVISTO LA POSSIBILITA'  
DI EVENTUALI MODIFICHE  
E/O INTEGRAZIONI DELLA  
PROPOSTA (MEDIANTE  
CONCESSIONE DI UN  
TERMINE NON SUPERIORE  
A 15 GG.)

LA NATURA «COATTIVA»  
DEL CONCORDATO COMPORTA QUALE  
CONTRAPPESO UN CONTROLLO  
GIUDIZIARIO OFFICIOSO PIU'  
PENETRANTE IN SEDE DI OMOLOGA

Trib. Mantova 6.7.23 e 19.10.23  
aveva già consentito al debitore la  
possibilità di modificare la proposta  
in analogia con quanto previsto per  
il concordato preventivo dagli artt.  
47 e 107

# LA PECULIARE NATURA «LIQUIDATORIA» DEL CONCORDATO



LA «CESSIO BONORUM» RIGUARDA **L'INTERO PATRIMONIO** ED AVRA' NORMALMENTE AD OGGETTO L'AZIENDA IN ESERCIZIO **COMPRENDE** **DUNQUE L'IPOTESI DELLA CD. CONTINUITA' INDIRETTA (ESCLUSA SOLTANTO LA CONTINUITA' PURA CON MANTENIMENTO DELL'ATTIVITA' IN CAPO ALLO STESSO DEBITORE)**



POTRA' AVERE AD OGGETTO UN'AZIENDA GIA' CONCESSA IN AFFITTO (ESCLUSA PERO' LA CONTINUITA' INDIRETTA MEDIANTE SEMPLICE AFFITTO DELL'AZIENDA NON SEGUITO DA CESSIONE)



POTRA' AVERE AD OGGETTO «MISTO» L'AZIENDA E SINGOLARMENTE TUTTI I BENI SPECIFICI DEL PATRIMONIO CHE NE RESTANO ESCLUSI



POTRA' ANCHE AVERE SOLO AD OGGETTO TUTTI I SINGOLI BENI DEL PATRIMONIO ATOMISTICAMENTE CONSIDERATI (NEL CASO DEL TUTTO RESIDUALE IN CUI L'IMPRENDITORE, ALL'ESITO NEGATIVO DELLE TRATTATIVE CON I CREDITORI, SI DETERMINI A CESSARE L'ATTIVITA' DISAGGREGANDO L'AZIENDA)

Trib. Siena 9.9.22:  
ammissibile un piano in continuità diretta provvisoria finalizzato alla miglior liquidazione frazionata dei beni

# LE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA

ESCLUSA IN OGNI CASO LA SOGLIA MINIMA DI PAGAMENTO NELLA MISURA DEL 20% PER I CREDITORI CHIROGRAFARI EX ART. 84

Trib. Treviso 3.10.23: non è necessario che la proposta assicuri a ciascun creditore un'utilità economica, essendo sufficienti vantaggi quali la continuità dei rapporti di lavoro e/o la continuazione dei rapporti commerciali;  
Trib. Bergamo 6.12.23: insufficiente il mero vantaggio fiscale (recupero Iva su crediti) connesso all'incapienza del patrimonio del debitore in procedura

LA PROPOSTA DEVE COMUNQUE SPECIFICARE LA PERCENTUALE DI PAGAMENTO INDICATIVAMENTE ATTESA PER I CREDITORI CHIROGRAFARI E IL DEBITORE PUO' ANCHE EVENTUALMENTE OBBLIGARSI AL RELATIVO ADEMPIMENTO (IN MANCANZA DI TALE IMPEGNO, LA MANCATA SODDISFAZIONE DEI CREDITORI NELLA PERCENTUALE INDICATA NON COSTITUISCE INADEMPIMENTO E NON LEGITTIMA LA RISOLUZIONE DEL CONCORDATO)

LA PROPOSTA NEMMENO DEVE PREVEDERE NECESSARIAMENTE UN PAGAMENTO IN DANARO **ESSENDO SUFFICIENTE L'ASSICURAZIONE DI UN'UTILITA' A CIASCUN CREDITORE**

ESCLUSO IL NECESSARIO APPORTO DI RISORSE ESTERNE TALE DA INCREMENTARE L'ATTIVO DISPONIBILE IN MISURA NON INFERIORE AL 10% EX ART. 84

Trib. Como 27.10.22: ammissibile proposta «a zero» per i creditori chirografari perché l'unico parametro rilevante è quello della comparazione con alternativa liquidatoria

# LE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA - segue

POSSIBILE IL TRATTAMENTO DIFFERENZIATO DEI CREDITORI CHIROGRAFARI (O PRIVILEGIATI DEGRADATI) MEDIANTE LA FORMAZIONE DI CLASSI OVVIAMENTE NON VOTANTI

LA CLASSAZIONE (NON OBBLIGATORIA) COSTITUISCE UN'EVIDENTE DEROGA ALLA PAR CONDICIO CREDITORUM E DEVE RISPETTARE COMUNQUE IL CRITERIO GENERALE PREVISTO DALL'ART. 2 , LETT. R (POSIZIONE GIURIDICA ED INTERESSI ECONOMICI OMOGENEI)

IL TRATTAMENTO DEI CREDITI TRIBUTARI E PREVIDENZIALI NON E' SOGGETTO ALLE FORMALITA' E LIMITAZIONI PREVISTE DALL'ART. 88 (TRANSAZIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA) ED E' PERTANTO SOTTOPOSTO ALLA DISCIPLINA COMUNE IN MATERIA DI CREDITI PRIVILEGIATI (CON POSSIBILE FALCIDIA NEL CASO D'INCAPIENZA DEL PATRIMONIO **SENZA SOGLIE MINIME DI SODDISFAZIONE**)

# LE AGEVOLAZIONI RELATIVE ALLA PROPOSTA - segue

**LA FALCIDIA DEI CREDITORI PRIVILEGIATI**



L'ULTIMO CORRETTIVO RICHIAMA ESPRESSAMENTE  
LA DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 84, QUINTO  
COMMA



DEVE RITENERSI PERTANTO **NECESSARIA LA SPECIFICA  
ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA INDIPENDENTE  
SULL'INCAPIENZA** PREVISTA DA TALE NORMA (NON ESSENDO  
SUFFICIENTE L'EVENTUALE STIMA GIÀ EFFETTUATA NEL  
CORSO DELLA COMPOSIZIONE NEGOZIATA)

**D. D. 28.9.2021 , 3<sup>A</sup> SEZIONE, PUNTO 13. STIMA DELLA LIQUIDAZIONE DELL'INTERO PATRIMONIO**  
«IN QUALUNQUE MOMENTO RISULTI UTILE PER LE TRATTATIVE, È OPPORTUNO (ANCHE PERCHÉ LE STIME POTRANNO OCCORRERE AI FINI DEL PARERE PREVISTO IN CASO DI CONCORDATO SEMPLIFICATO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO) CHE L'ESPERTO PROCEDA ALLA STIMA DELLE RISORSE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELL'INTERO PATRIMONIO O DI PARTI DI ESSO O, OVE SIANO RICHIESTE COMPETENZE DIVERSE DALLE PROPRIE, CHE PROPONGA ALLE PARTI LA NOMINA CONGIUNTA DI UN SOGGETTO DI FIDUCIA DI TUTTE, CHE PROCEDA ALLE VALUTAZIONI NECESSARIE, CON COSTI RIPARTITE TRA DI ESSE. LA STIMA SERVIRÀ ANCHE A CONSENTIRE ALLE PARTI, CON LE QUALI SONO IN ESSERE LE TRATTATIVE, DI VALUTARE LE UTILITÀ CHE DERIVEREBBERO DALLA LIQUIDAZIONE, NEL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE PRELAZIONI, SULLA BASE DELL'ELENCO DEI CREDITORI DEPOSITATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 5, COMMA 3, LETTERA C)».

# LE AGEVOLAZIONI RELATIVE AL PIANO

NON PREVISTA ALCUNA ATTESTAZIONE (L'ART. 25 SEXIES, PRIMO COMMA, OMETTE INFATTI IL RICHIAMO ALL'ART. 87, TERZO COMMA)



IL LEGISLATORE HA RITENUTO SUFFICIENTE LA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO PREVISTA DALL'ART. 17, COMMA 8

NEL CASO DI CONCORDATO «CHIUSO» CON TRASFERIMENTO DELL'AZIENDA O DI BENI SPECIFICI IN FAVORE DI UN OFFERENTE PREDETERMINATO NON VIENE PREVISTA LA FORMALE ATTIVAZIONE DELL'ITER PROCEDURALE DISCIPLINATO DALL'ART. 91 (OFFERTE CONCORRENTI)



L'AUSILIARIO (PRIMA DELL'OMOLOGA) O IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE (DOPO L'OMOLOGA) VERIFICANO **L'ASSENZA DI SOLUZIONI MIGLIORI SUL MERCATO** E DANNO ESECUZIONE ALL'OFFERTA (NEL PRIMO CASO, PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE)



IL MANCATO RICHIAMO ANCHE ALL'ART. 87, PRIMO COMMA, LETT. E, NON ESCLUDE LA NECESSITA' CHE IL PIANO CONTENGA COMUNQUE UNA DESCRIZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' E DEI TEMPI DI ADEMPIMENTO DELLA PROPOSTA

# IL PROCEDIMENTO

## IL DEPOSITO DEL RICORSO

DEPOSITO DEL RICORSO PER OMOLOGA DA PARTE DEL DEBITORE NEL **TERMINE PERENTORIO DEI 60 GG.** SUCCESSIVI A QUELLO IN CUI HA RICEVUTO DALL'ESPERTO LA COMUNICAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE MA L'ULTIMO CORRETTIVO HA PREVISTO LA POSSIBILITA' DI PROPORRE NELLO STESSO TERMINE ANCHE LA SOLA **DOMANDA «CON RISERVA»** (SCOPERTURA DELLA PROTEZIONE, ANCHE DALLE ISTANZE DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, DURANTE LA DECORRENZA DEL TERMINE PERENTORIO: C.A. MILANO 30.1.2023)

LA COMPETENZA INDEROGABILE FA CAPO AL TRIBUNALE DEL LUOGO IN CUI L'IMPRESA HA IL PROPRIO CENTRO DEGLI INTERESSI PRINCIPALI, CHE SI PRESUME COINCIDENTE CON LA SEDE LEGALE (**CASS. 9730/23: IRRILEVANZA TRASFERIMENTO INFRANNALE IN APPLICAZIONE ANALOGICA DELL'ART. 28**)

LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E' QUELLA CONSUETA PREVISTA DALL'ART. 39 (PER LE SOCIETA' DI CAPITALI E' DA RITENERE ANCHE NECESSARIA LA DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE: CFR. TRIB. SIENA 9.9.22)

**IL RICORSO E' COMUNICATO AL P.M.** E PUBBLICATO DAL CANCELLIERE NEL R.I. ENTRO IL GIORNO SUCCESSIVO AL DEPOSITO (DA TALE DATA I NUOVI CREDITI ASSUMONO RANGO PREDEDUCIBILE, GLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEVONO ESSERE AUTORIZZATI DAL TRIBUNALE, LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE SI CONSIDERANO SCADUTE)

L'ULTIMO CORRETTIVO HA ESPRESSAMENTE PREVISTO LA POSSIBILITA' DI CHIEDERE **MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE** ATTRAVERSO LA MODIFICA DELL'ART. 54 (CHIARENDO CHE ANCHE LA DOMANDA DI ACCESSO AL CONCORDATO SEMPLIFICATO DA' AVVIO AL PROCEDIMENTO UNITARIO REGOLATO DAGLI ARTT. 40 E SS.)

# IL PROCEDIMENTO

## LA VALUTAZIONE PRELIMINARE SULLA RITUALITA' DELLA PROPOSTA



Trib. Firenze 31.8.22: l'esperto non è ausiliario del giudice ed il suo compenso per il parere deve essere frutto di una pattuizione negoziale col debitore o, in mancanza, deve essere liquidato dalla commissione che lo ha nominato

VALUTAZIONE SULLA SOLVIBILITÀ DI EVENTUALI PROPONENTI L'ACQUISTO DELL'AZIENDA, DI SUOI RAMI O SINGOLI CESPITI

IL TRIBUNALE ACQUISISCE LA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO ED IL SUO **PARERE** (CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI PRESUMIBILI RISULTATI DELLA LIQUIDAZIONE ED ALLE GARANZIE OFFERTE)

NECESSITA' DELLE STIME SUL PATRIMONIO

**DECRETO (NON RECLAMABILE)  
D'INAMMISSIBILITA'**  
(PREVIA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO CON IL DEBITORE SECONDO IL PRINCIPIO GENERALE DESUMIBILE DALL'ART. 47, QUARTO COMMA)

**NOMINA DI UN AUSILIARIO**  
(ASSUME COMPITI ANALOGHI A QUELLI DEL COMMISSARIO GIUDIZIALE ANCHE SE DI MINORE COMPLESSITA')

# IL PROCEDIMENTO

## I LIMITI DEL SINDACATO PRELIMINARE



VERIFICA LIMITATA ALLA SUSSISTENZA DEI **PRESUPPOSTI LEGALI DELLA DOMANDA** (RISPETTO DEL TERMINE PERENTORIO; COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO; COMPLETEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA; COMPETENZA TERRITORIALE; **CRITERI DI CLASSAZIONE**)



Trib. Bergamo 6.12.23: vaglio preliminare **di legalità** esteso anche **al rispetto dell'ordine delle prelazioni** (oltre che del criterio di classazione dei creditori secondo posizioni economiche e giuridiche omogenee)

ESCLUSA INVECE UNA VERIFICA IMMEDIATA SULLA FATTIBILITA' ECONOMICA DEL PIANO E SULLA «CONVENIENZA» DELLA PROPOSTA (VERIFICA ESPRESSAMENTE RISERVATA ALLA SEDE DEL GIUDIZIO DI OMOLOGA DOPO L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DELL'AUSILIARIO)

# IL PROCEDIMENTO LA FIGURA DELL'AUSILIARIO

LA NORMA SI LIMITA A RICHIAMARE L'ART. 68 C.P.C. E NON ANCHE I REQUISITI PROFESSIONALI INDICATI NELL'ART. 358 (DA RITENERE COMUNQUE NECESSARI)



IL PROBLEMA DEL  
COMPENSO (SI APPLICANO  
TARIFFE C.T.U. NON E' UN  
COMMISSARIO GIUDIZIALE)

- RIVESTE COMUNQUE LA QUALIFICA DI **PUBBLICO UFFICIALE**
- DEVE ACCETTARE L'INCARICO ENTRO TRE GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA NOMINA
- E' SOGGETTO ALLE SITUAZIONI D'INCOMPATIBILITA' PREVISTE DALL'ART. 35, COMMA 4-BIS, D. LGS. 6.9.2011, N. 159 (RAPPORTO DI CONIUGIO, UNIONE CIVILE O CONVIVENZA DI FATTO, PARENTELA ENTRO IL TERZO GRADO O AFFINITA' ENTRO IL SECONDO GRADO CON MAGISTRATI ADDETTI ALL'UFFICIO GIUDIZIARIO AL QUALE APPARTIENE IL MAGISTRATO CHE CONFERISCE L'INCARICO, NONCHE' RAPPORTO DI ASSIDUA FREQUENTAZIONE CON TALI MAGISTRATI)
- DEVE REDIGERE UN PARERE (FORTEMENTE SEMPLIFICATO RISPETTO ALLA RELAZIONE EX ART. 105) DI SUPPORTO PER IL GIUDIZIO DI OMOLOGA E DUNQUE **FOCALIZZATO SULLA FATTIBILITA' ECONOMICA DEL PIANO LIQUIDATORIO, SUL RISPETTO DELL'ORDINE DELLE CAUSE DI PRELAZIONE E SULLA CIRCOSTANZA CHE LA PROPOSTA NON ARRECA PREGIUDIZIO AI CREDITORI RISPETTO ALL'ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE** (TALE PARERE AVRA' A SUA VOLTA IL SUPPORTO DEL PARERE GIA' RESO DALL'ESPERTO «CON SPECIFICO RIFERIMENTO AI PRESUMIBILI RISULTATI DELLA LIQUIDAZIONE E ALLE GARANZIE OFFERTE»)
- SEGNALE AL TRIBUNALE IL COMPIMENTO DI ATTI IN FRODE AI FINI DELL'ARRESTO DELLA PROCEDURA (NON ESSENDO FORMALMENTE IPOTIZZABILE UNA REVOCA DELL'AMMISSIONE) E DELL'EVENTUALE APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SU ISTANZA DEI CREDITORI O DEL P.M (PER GLI IMPRENDITORI SOPRA SOGLIA).
- VIGILA NELLA FASE POST-OMOLOGA SULL'ADEMPIMENTO DEL CONCORDATO

# IL PROCEDIMENTO

## GLI ADEMPIMENTI PER LA DECISIONE SULL'OMOLOGA

IL DECRETO DI NOMINA DELL'AUSILIARIO PREVEDE ANCHE:

- LA FISSAZIONE DI UN TERMINE PER IL DEPOSITO DEL SUO PARERE
- LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER L'OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO (FRA LA SCADENZA DEL TERMINE CONCESSO ALL'AUSILIARIO PER IL DEPOSITO DEL PARERE E LA DATA DELL'UDIENZA DEVONO DECORRERE NON MENO DI QUARANTACINQUE GIORNI)
- LA COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLA PROPOSTA, DEL PARERE RESO DALL'AUSILIARIO, DELLA RELAZIONE FINALE DELL'ESPERTO ED ANCHE DEL SUO PARERE, A CURA DEL DEBITORE (LA NORMA INCOMPRESIBILMENTE NON PREVEDE ANCHE LA NECESSARIA COMUNICAZIONE AI CREDITORI DELLO STESSO DECRETO CONTENENTE LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA)

# IL PROCEDIMENTO

## IL SINDACATO OFFICIOSO IN SEDE DI OMOLOGA

### IL TRIBUNALE VERIFICA D'UFFICIO

- LA REGOLARITA' DEL CONTRADDITTORIO E DEL PROCEDIMENTO (IMPREGIUDICATA UNA NUOVA VALUTAZIONE SUI PRESUPPOSTI LEGALI DELLA DOMANDA)
- IL RISPETTO NELLA PROPOSTA DELL'ORDINE DELLE CAUSE DI PRELAZIONE SECONDO LE REGOLE DISTRIBUTIVE DELL' «**ABSOLUTE PRIORITY RULE**» (DEVE RITENERSI ANCHE CON RIGUARDO AL «SURPLUS» GENERATO DALLA CONTINUITA' AZIENDALE, SALVI I POSSIBILI APPORTI DERIVANTI DA FINANZA ESTERNA LIBERAMENTE DISTRIBUIBILI)
- LA FATTIBILITA' ECONOMICA DEL PIANO DI LIQUIDAZIONE
- LA **MANCANZA DI PREGIUDIZIO** PER I CREDITORI RISPETTO ALL'ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE (O DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA PER LE IMPRESE NON FALLIBILI)→ NON SI RICHIEDE UNA VERA E PROPRIA «CONVENIENZA» DELLA PROPOSTA E' SUFFICIENTE L'EQUIVALENZA, NON ANCHE UN «QUID PLURIS» (CFR. TRIB. TREVISO 3.10.23)
- L'UTILITA' ECONOMICA (NON NECESSARIAMENTE IN DANARO) ASSICURATA A CIASCUN CREDITORE (AD ESEMPIO, NEL CASO DI CONTINUITA' INDIRETTA, IL MANTENIMENTO DELLE FORNITURE)

# IL PROCEDIMENTO


IL SINDACATO OFFICIOSO IN SEDE DI OMOLOGA - segue

LE VALUTAZIONI OFFICIOSE SULLA MANCANZA DI PREGIUDIZIO PER I CREDITORI DERIVANTE DALLA PROPOSTA (RISPETTO ALL'ALTERNATIVA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE) E SULLA FATTIBILITA' ECONOMICA DEL PIANO COSTITUISCONO ECCEZIONE ALLA REGOLA GENERALE SECONDO CUI TALI VALUTAZIONI COMPETONO SOLTANTO AI CREDITORI E POSSONO ESSERE EVENTUALMENTE DEMANDATE AL TRIBUNALE SOLO MEDIANTE L'OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGA, SALVE LE IPOTESI DI «CRAM DOWN» FISCALE E CONTRIBUTIVO



IL PIU' PENETRANTE CONTROLLO GIUDIZIARIO RAPPRESENTA UN LOGICO CONTRAPPESO A TUTELA DEI CREDITORI PER LA MANCANZA DEL VOTO SULLA PROPOSTA

# IL PROCEDIMENTO L'OPPOSIZIONE ALL'OMOLOGA



# IL PROCEDIMENTO

## IL PROVVEDIMENTO SULL'OMOLOGA

IL TRIBUNALE ESPLETA L'EVENTUALE ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DECIDE SULL'OMOLOGA CON DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO

IL DECRETO E' RECLAMABILE DALLE PARTI (DEBITORE E CREDITORI, ANCHE SE NON OPPONENTI) AVANTI ALLA CORTE D'APPELLO ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE

IL DECRETO DELLA CORTE D'APPELLO E' A SUA VOLTA RICORRIBILE PER CASSAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE



LA NORMA NON RICHAMA ESPRESSAMENTE L'ART. 48, ULTIMO COMMA, MA DEVE RITENERSI COMUNQUE POSSIBILE LA CONTESTUALITA' FRA IL RIGETTO DELL'OMOLOGA E L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE SU ISTANZA DEI CREDITORI OPPONENTI O DEL PM (NEL CASO DI IMPRENDITORE COMMERCIALE SOPRA SOGLIA)

# IL PROCEDIMENTO

## IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO

IMPRESE COMMERCIALI  
SOPRA SOGLIA



LA MANCANZA DI UNA FASE DI AMMISSIONE ED IL MANCATO RICHIAMO DELL'ART. 48, ULTIMO COMMA (QUANTO ALLA FASE DI OMOLOGA) NON VALGONO AD ESCLUDERE LA **LEGITTIMAZIONE DEL P.M. ALL'ISTANZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA**



TALE LEGITTIMAZIONE DEVE RITENERSI ORAMAI FONDATA SULLA PREVISIONE GENERALE DELL'ART. 38

IMPRESE COMMERCIALI  
SOTTO SOGLIA E IMPRESE  
AGRICOLE



NON SUSSISTE INVECE UNA CONCORRENTE LEGITTIMAZIONE DEL P.M. ALL'ISTANZA DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

# IL PROCEDIMENTO

## IL RUOLO DEL PUBBLICO MINISTERO - segue

COMUNICAZIONE DEL RICORSO A  
CURA DELLA CANCELLERIA

CONSEQUENTE LEGITTIMAZIONE DEL  
P.M. ALL'INTERVENTO NELL'INTERO  
CORSO DELLA PROCEDURA

**ANTERIORMENTE** AL DECRETO  
DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA  
PER L' OMOLOGA

POSSIBILE MEMORIA  
«PRELIMINARE» SULLA  
MERA IRRITUALITA' DELLA  
PROPOSTA

EVENTUALE ISTANZA DI  
APERTURA DELLA  
LIQUIDAZIONE (NEL CASO DI  
IMPRESA COMMERCIALE  
SOPRA SOGLIA)

IL P. M. INTERVENUTO PER  
LA DECLARATORIA DI  
APERTURA DELLA  
LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE  
DEVE RITENERSI  
CONSEQUENTEMENTE  
LEGITTIMATO ANCHE A  
PROPORRE I MEZZI  
D'IMPUGNAZIONE PREVISTI  
DALL'ART. 25 SEXIES

**POSTERIORMENTE** AL DECRETO DI  
FISSAZIONE DELL'UDIENZA PER  
L'OMOLOGA (PRESUMIBILMENTE  
DOPO IL DEPOSITO ANCHE DEL  
PARERE DELL'AUSILIARIO)

MEMORIA DI «MERITO»  
(FAVOREVOLE O SFAVOREVOLE)  
SULL' OMOLOGABILITA' DELLA  
PROPOSTA

EVENTUALE ISTANZA DI  
APERTURA DELLA  
LIQUIDAZIONE (NEL CASO DI  
IMPRESA COMMERCIALE  
SOPRA SOGLIA)

DEVE RITENERSI CHE  
IL DECRETO DI  
FISSAZIONE  
DELL'UDIENZA VADA  
COMUNICATO AL  
P.M. A CURA DELLA  
CANCELLERIA

IMPLICA  
UN'OPPOSIZIONE  
ALL'OMOLOGA E DEVE  
RITENERSI PERTANTO  
SOGGETTA AL  
**RISPETTO DEL  
TERMINE  
PERENTORIO EX ART.  
25 SEXIES, COMMA 4**

# LA FASE DI LIQUIDAZIONE POST OMOLOGA

NOMINA GIUDIZIALE DEL  
LIQUIDATORE  
(INELUDIBILE)



DA ESCLUDERE LA SUA  
DESIGNAZIONE DA PARTE DELLA  
STESSA SOCIETA' DEBITRICE



LA DESIGNAZIONE PRIVATA POTREBBE  
CONSENTIRE UN CONTENIMENTO DEL  
COMPENSO MA COMPORTEREBBE IL  
MAGGIOR RISCHIO DI UNA LIQUIDAZIONE  
NON FINALIZZATA AL MIGLIOR  
SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI

RINVIO AGLI ARTT. 114 E 115  
PER LE ATTIVITA' DI  
LIQUIDAZIONE E RECUPERO DI  
BENI E CREDITI



NECESSARIA LA NOMINA DEL  
COMITATO DEI CREDITORI (PREVISTA  
DALL'ART. 114)



FUNZIONE DI CONTROLLO DI TALE  
ORGANO IN AFFIANCAMENTO  
ALL'AUSILIARIO SPECIE NELLE VENDITE  
POST OMOLOGA IN ESECUZIONE DI UN  
PIANO CHIUSO (MANCANDO LE GARANZIE  
PROCEDURALI EX ART. 91)

# LA FASE DI LIQUIDAZIONE POST OMOLOGA - segue

## I COMPITI PRINCIPALI DEL LIQUIDATORE

- PREDISPOSIZIONE ELENCO DEI CREDITORI
- REDAZIONE PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE NEL RISPETTO DELLE REGOLE GENERALI EX ART. 216 (STIMA; ADEGUATA PUBBLICITA'; GARA COMPETITIVA)
- ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI LIQUIDAZIONE
- ESECUZIONE DELL'OFFERTA NEL CASO DI CONCORDATO CHIUSO PREVIO «SONDAGGIO» DEL MERCATO SIA PURE CON MODALITA' DEFORMALIZZATE (NECESSARIO QUANTOMENO UN INVITO PUBBLICO AD OFFRIRE)
- REDAZIONE DI RAPPORTI RIEPILOGATIVI SULLE ATTIVITA' LIQUIDATORIE SVOLTE CON CADENZA SEMESTRALE
- PREDISPOSIZIONE E CONSEGUENTE ESECUZIONE DEI PIANI DI RIPARTO IN CONFORMITA' ALLA PROPOSTA
- PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO FINALE (LA CUI APPROVAZIONE GIUDIZIALE COSTITUISCE L'IMPRESINDIBILE PRESUPPOSTO PER LA LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO EX D.M. 30/2012)